



**Comune di Cugnoli
(Provincia di Pescara)**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30.11.2012

SOMMARIO

TITOLO I – PARTE GENERALE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e finalità**
- Articolo 2 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti.**
- Articolo 3 – Definizioni**
- Articolo 4 – Classificazioni**
- Articolo 5 – Divieto di abbandono**

TITOLO II - MODALITÀ DEL CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Articolo 6 – Raccolta differenziata**
- Articolo 7 – Raccolta domiciliare**
- Articolo 8 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare**
- Articolo 9 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico**
- Articolo 10 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento dei contenitori**
- Articolo 11 – Lavaggio ed igienizzazione dei contenitori**
- Articolo 12 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare**
- Articolo 13 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare**
- Articolo 14 – Smarrimento/furto dei contenitori per la raccolta domiciliare**
- Articolo 15 – Trasporto dei rifiuti urbani**

CAPO II – CRITERI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

- Articolo 16 – Servizio di raccolta di rifiuti organici**
- Articolo 17 – Servizio di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone**
- Articolo 18 – Servizio di raccolta dei rifiuti “multi materiale”**
- Articolo 19 – Servizio di raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti**
- Articolo 20 – Servizio di raccolta dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni**
- Articolo 21 – Servizio di raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli**
- Articolo 22 – Servizio di raccolta di rifiuti urbani pericolosi**
- Articolo 23 – Servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali cd. materiali non riciclabili**
- Articolo 24 – Altre categorie particolari di rifiuti**
- Articolo 25 – Lavaggio e spazzamento di strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico**
- Articolo 26 – Servizi connessi allo spazzamento**
- Articolo 27 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici**

CAPO III – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

- Articolo 28 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate (Sagre, Fiere e Manifestazioni in genere)**
- Articolo 29 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate**

CAPO IV – DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI

- Articolo 30 – Destinazione dei rifiuti urbani**

TITOLO III - IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- Articolo 31 – Finalità del compostaggio domestico**
- Articolo 32 – Condizioni di adesione al compostaggio**
- Articolo 33 – Comodato gratuito**
- Articolo 34 – Riduzione della TARSU/TARES**
- Articolo 35 – Aventi diritti alla riduzione**
- Articolo 36 – Domande di riduzione**
- Articolo 37 - Rinvio alle Linee guida regionali**
- Articolo 38 – Verifiche**
- Articolo 39 – Revoca della riduzione**
- Articolo 40 – Rinnovo della domanda**
- Articolo 41 – Albo compostatori**

TITOLO IV - CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

- Articolo 42 – Controlli sull’operato del gestore del servizio**
- Articolo 43 – Controlli sulle violazioni degli utenti**
- Articolo 44 – Divieti**
- Articolo 45 – Sanzioni**

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 46 – Rinvio normativo**
- Articolo 47 – Abrogazione**
- Articolo 48 – Entrata in vigore**
- Articolo 49 – Pubblicità del Regolamento**

TITOLO I – PARTE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte IV.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali.
3. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il Comune esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla normativa citata adottando ogni adeguata azione e avvalendosi, ove opportuno, di accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, con soggetti pubblici o privati.

Articolo 2 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti.

1. Il Comune esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti attribuitigli dalla normativa nazionale e regionale, conformemente al proprio Statuto e al presente Regolamento.
2. Il Comune provvede alla nomina di un Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle forme previste dalle vigenti Leggi in materia.

Articolo 3 – Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - utenza/e, utente/i: soggetti che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti organizzati dal Comune
 - utenza/e domestica/che: famiglie che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti
 - utenza/e non domestica/che: utenze diverse dalle famiglie, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole oltre che le associazioni, le fondazioni, gli enti pubblici che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti
 - utenza/e singola/e: famiglia o utenza non domestica, cui è associata un'unità immobiliare alla quale può essere assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica
 - utenza/e domestica/che condominiale/i: famiglie situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze domestiche che vi hanno sede
 - utenza/e non domestica/che condominiale/i: utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze non domestiche che vi hanno sede

- raccolta domiciliare: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo
- responsabile del servizio: organo del Comune di Cugnoli responsabile dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene nettezza urbana
- gestore del servizio: soggetto al quale è affidato lo svolgimento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene e nettezza urbana.

Articolo 4 – Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, secondo i principi e i criteri di cui all' articolo 38 del presente Regolamento
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico
 - d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali
 - e) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
 - i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 codice civile
 - i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - i rifiuti da lavorazioni industriali
 - i rifiuti da lavorazioni artigianali
 - i rifiuti da attività commerciali
 - i rifiuti da attività di servizio
 - i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all' Allegato I della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 5 – Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Chiunque esegue operazioni di carico, scarico e trasporto di cose è tenuto a rimuovere dalla superficie pubblica o soggetta a uso pubblico i materiali di qualsiasi genere eventualmente caduti o appoggiati sulle predette superfici. In difetto, la pulizia è eseguita dal gestore del servizio con il diritto alla rivalsa sul responsabile dell'abbandono per le spese sostenute.

TITOLO II

MODALITÀ DEL CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 6 – Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio comunale conformemente alle finalità enunciate nell'articolo 1.
2. Nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, il Comune stabilisce:
 - la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti
 - le modalità del conferimento
 - le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori
3. La raccolta differenziata viene organizzata per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale) tramite il sistema domiciliare, con assegnazione di contenitori a uso di utenze singole o condominiali.
4. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di rifiuto, tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche dell'utenza.

Articolo 7 – Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante:
 - l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti
 - il prelievo diretto nelle ipotesi specificatamente descritte nel presente Regolamento
2. Con riguardo alla raccolta domiciliare il Comune determina, anche all'atto di affidamento del servizio al gestore:
 - quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio
 - il tipo e la quantità di contenitori utilizzabili, tenuto conto anche delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti e di quelle specifiche dell'utenza
 - la capacità e il numero di contenitori assegnabili all'utenza per singole frazioni di rifiuto
 - le frequenze di raccolta o di svuotamento o di prelievo dei contenitori

Articolo 8 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1. I contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità. I contenitori dovranno essere esposti sulla pubblica via davanti al proprio numero civico, come da orari previsti, nei giorni fissati per le relative raccolte.
2. Il posizionamento dei contenitori, non deve costituire intralcio o ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali private dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o a altre aree private.
3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali condominiali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere del Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale.
4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada pubblica finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, è tenuto al deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in

aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nei casi previsti dal comma 5.

5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione del Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.

6. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo e ad astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

Articolo 9 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico

1. Quando è accertata ai sensi dell'articolo 8, comma 5, l'impossibilità di posizionamento su aree private, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico.

2. I contenitori devono essere posizionati su superfici piane al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata che rimane comunque a carico dell'utenza.

3. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

4. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere del Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale.

5. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dal Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale e ad astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

Articolo 10 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento dei contenitori

1. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere non rispettando una corretta e periodica tempistica di svuotamento dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:

a) una frequenza di svuotamento di almeno due/tre volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina in base alla stagionalità

b) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati residuali.

2. Le frequenze di svuotamento o di prelievo dei contenitori, destinati alle frazioni di rifiuto diverse da quelle di cui al comma 1, sono stabilite tenendo conto della capacità dei contenitori medesimi e dell'entità del conferimento da parte dell'utenza, oltre che delle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti.

Articolo 11 – Lavaggio ed igienizzazione dei contenitori

1. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori sono eseguiti dai soggetti affidatari degli stessi, tenendo conto delle caratteristiche chimico – fisiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto, ai fini della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica.

Articolo 12 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.
2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi degli articoli precedenti. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento improprio dei cassonetti.
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.
5. Laddove si verificano esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al Responsabile del Servizio.

Articolo 13 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte del gestore del servizio, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nelle adiacenze del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione renderà note le regole per il conferimento dei rifiuti nell'ambito della raccolta differenziata "porta a porta".
3. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'esposizione sul suolo pubblico non sia oggettivamente possibile, previo accertamento dell'Amministrazione comunale. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private al gestore del servizio dello svuotamento o del ritiro dei contenitori, sempre che ciò non incida negativamente sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità del servizio. L'Amministrazione comunale rimane estranea agli accordi conclusi tra il proprietario o l'amministratore dell'immobile e il gestore del servizio.
4. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte del gestore del servizio, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali di cui all'articolo 8 entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Articolo 14 – Smarrimento/furto dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Responsabile del Servizio lo smarrimento e/o il furto dei contenitori o il loro danneggiamento.
2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico del Comune.

Articolo 15 – Trasporto dei rifiuti urbani

1. Il trasporto dei rifiuti è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

CAPO II – CRITERI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

Articolo 16 – Servizio di raccolta di rifiuti organici

1. Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani rientranti nella tipologia dei rifiuti organici.

2. Per frazione organica si intende:

- a) gli scarti di cucina e gli avanzi di cibi organici, biodegradabili e trattabili con compostaggio;
- b) scarti di verde prodotti in piccole quantità (fiori recisi, rametti) provenienti dagli ambienti domestici;
- c) gli sfalci e le potature provenienti dalla manutenzione dei giardini privati;
- d) gli sfalci e le potature provenienti dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche purché non raccolti mediante spazzamento;
- e) rifiuti di cui alla lettera a) prodotti da attività commerciali e ristoratori.

Le modalità generali di raccolta differenziata dei rifiuti organici sono le seguenti:

- i materiali indicati ai punti a) e b) sono raccolti congiuntamente mediante il ritiro a domicilio;
- i materiali indicati ai punti c) e d) sono raccolti mediante posizionamento di contenitori in area indicata dal Comune;
- i materiali di cui alla lettera e) saranno raccolti con svuotamento dei contenitori messi a disposizione delle singole utenze commerciali

3. Il servizio mediante ritiro a domicilio, con la modalità di raccolta porta a porta, dei rifiuti conferiti dagli utenti avverrà secondo le seguenti modalità:

- viene consegnato un mastello/bidone di colore MARRONE in cui viene inserito un sacchetto di materiale biodegradabile
- il rifiuto va inserito nel sacchetto che verrà posizionato all'interno del mastello da esporre sulla pubblica via

Articolo 17 – Servizio di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone

1. Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani rientranti nella tipologia dei rifiuti "carta e cartone".

2. Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta porta a porta, dei rifiuti conferiti dagli utenti secondo le seguenti modalità:

- viene consegnato un sacco il quale verrà esposto sulla pubblica via

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli di carta e cartone.

Articolo 18 – Servizio di raccolta dei rifiuti "multi materiale"

1. Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani rientranti nella tipologia dei rifiuti "multi materiale".

2. Per "multi materiale" si intende:

- vetro;
- lattine in alluminio;
- bottiglie e flaconi in plastica;

- sacchetti di plastica;
 - vaschetti in pvc;
 - cellophan;
 - imballaggi di prodotti surgelati.
3. Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta porta a porta, dei rifiuti conferiti dagli utenti secondo le seguenti modalità:
- viene consegnato un mastello di colore AZZURRO da esporre sulla pubblica via

Articolo 19 – Servizio di raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali.
2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, il Comune può avvalersi della collaborazione di operatori economici privati e del volontariato. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori. La Convenzione prevede anche l'impegno, a carico del raccoglitore, di comunicare tempestivamente al Comune le quantità di materiale captate.
3. Il conferimento separato riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
 - indumenti usati
 - accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette
 - scarpe
 - coperte

Articolo 20 – Servizio di raccolta dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. Il servizio riguarda la raccolta dei rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali presenti sul territorio comunale di Cugnoli e precisamente provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai rifiuti urbani e vengono raccolti in appositi contenitori per rifiuti posizionati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, tra l'altro, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami ed i materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse.
3. I rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono gestiti con le necessarie precauzioni in considerazione delle caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi e sono smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si applica, in particolare, la disciplina di cui al D.P.R. n. 254/2003 e ss.mm.ii.
4. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti

Articolo 21 – Servizio di raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

1. Per rifiuti urbani ingombranti si intendono quei rifiuti voluminosi e ingombranti prodotti nell'ambito domestico, ed altri ingombranti comprendenti anche i beni durevoli identificati dall'articolo 227 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. quali, a titolo esemplificativo, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, video, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria (RAEE), materassi, mobili, divani ecc. ed altri ingombranti.
2. La disciplina della gestione dei RAEE – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è dettata dal D.Lgs. n. 151/2005 e ss.mm.ii. e dall'articolo 227, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene con deposito presso un punto di raccolta istituito in area pubblica con cadenza trimestrale. La Ditta affidataria provvede al ritiro, trasporto e avviamento al recupero. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile ed in modo da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli
4. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

Articolo 22 – Servizio di raccolta di rifiuti urbani pericolosi

1. Il corretto smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti e contenitori etichettati T e/o F) permette di eliminare la presenza di sostanze tossico-nocive e di conformarsi alla normativa vigente che obbliga l'istituzione di una raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi.
2. Per tutti i rifiuti urbani pericolosi verranno predisposti degli appositi contenitori posizionati sul territorio comunale che periodicamente vengono svuotati per il trasporto del rifiuto in idoneo impianto di smaltimento autorizzato.

Articolo 23 – Servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali cd. materiali non riciclabili

1. Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani "materiali non riciclabili" definito "indifferenziato". Per rifiuti indifferenziati residuali si intendono i vari materiali non recuperabili e i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.
2. Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta porta a porta, dei rifiuti conferiti dagli utenti secondo le seguenti modalità:
 - viene consegnato un mastello/bidone di colore VERDE da posizionare sulla pubblica via.

Articolo 24 – Altre categorie particolari di rifiuti

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 254/2003 e ss.mm.ii.
2. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del D.M. 29 Luglio 2004 n. 248.
3. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le zone a verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno, in tal senso, provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

Articolo 25 – Lavaggio e spazzamento di strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

1. Fatto salvo il divieto di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione comunale organizza il servizio di lavaggio e di spazzamento delle strade, dei marciapiedi, delle piazze ivi comprese quelle interessate dal mercato settimanale e di tutte le altre aree pubbliche nonché delle aree private comunque soggette a uso pubblico.
2. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni o rifiuti speciali, assimilati e non.
3. In particolare, il servizio prevede:
 - la rimozione dei rifiuti (detriti, terriccio, rifiuti vegetali, carte, cartoni, bottiglie, contenitori in plastica, lattine e barattoli di metallo, deiezioni canine e rifiuti di qualsiasi genere ecc.). L'area di azione comprende anche le superfici a ridosso e al disotto degli autoveicoli in sosta (per quanto possibile)
 - la pulizia delle aree limitrofe ai contenitori per la raccolta differenziata

- la disostruzione della superficie esterna delle caditoie stradali e delle griglie della rete di raccolta delle acque meteoriche per la rimozione di eventuali rifiuti che vi si dovessero depositare e/o incastrare
- lo svuotamento dei cestini porta rifiuti

Articolo 26 – Servizi connessi allo spazzamento

1. A completamento del servizio di spazzamento sono previsti i seguenti servizi:

A – rimozione di carogne di animali: il servizio prevede il prelevamento dal suolo stradale e dalle aree adibite a verde dei rifiuti particolari di piccole carogne di animali e simili

B – rimozione di siringhe: il servizio prevede la raccolta di siringhe abbandonate e trasporto in idoneo impianto di smaltimento autorizzato

C – pulizia di griglie e caditoie stradali: il servizio prevede, in caso di pioggia, la pulizia superficiale delle griglie e le caditoie stradali, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche su tutte le strade oggetto di spazzamento stradale

D – pulizia di fontane e fontanelle erogatrici di acqua: il servizio prevede la manutenzione e la pulizia delle fontane e delle fontanelle erogatrici di acqua potabile di Cugnoli. Durante le attività relative allo spazzamento, vengono asportati tutti i rifiuti che in qualsiasi modo possano ostacolare il regolare deflusso delle acque, in particolare in corrispondenza delle griglie o punti di connessione alla rete fognaria

E – raccolta di foglie caduche: durante il periodo autunnale e per tutto il tempo occorrente, variabile in dipendenza delle condizioni meteorologiche, saranno organizzati interventi specifici di raccolta delle foglie giacenti sul suolo pubblico

Articolo 27 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree antistanti, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.

2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

CAPO III – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Articolo 28 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate (Sagre, Fiere e Manifestazioni in genere)

1. In occasione di manifestazioni pubbliche istituzionalizzate che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico l'Amministrazione prevede un servizio di pulizia e posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata. In particolare, il servizio prevede il posizionamento e la pulizia di contenitori per la raccolta differenziata in occasione dello svolgimento di manifestazioni e precisamente:

– posizionamento, per il periodo necessario, di appositi cassonetti e contenitori per raccolte differenziate e relativo svuotamento, presso aree destinate a svolgimento di manifestazioni, sagre ecc.

– posizionamento al termine delle operazioni di vendita di segnaletica a norma di Legge, da coordinare con l'Ufficio P.L., che impedisca il transito di veicoli durante le operazioni di pulizia – rimozione dei contenitori utilizzati per la raccolta differenziata – spazzamento manuale o meccanizzato delle aree interessate dall'evento

– rimozione al termine delle operazioni di pulizia della segnaletica posizionata.

2. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi

metallici, vetro, organico putrescibile (scarti di cucina), rifiuti residuali, e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

Articolo 29 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

1. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti e i luna park, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate di cui al precedente articolo, sono tenuti a comunicare al Responsabile del Servizio dell'Amministrazione comunale in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di roulotte e camper e il tipo di affluenza attesa.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il Comune organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate.
3. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

CAPO IV – DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 30 – Destinazione dei rifiuti urbani

1. I rifiuti recuperabili, raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte, sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini del recupero.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO. I rapporti con i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI –CONAI, di rilevanza nazionale, e da apposite Convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.
3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati al recupero o allo smaltimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

TITOLO III IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Articolo 31 – Finalità del compostaggio domestico

1. Il Comune di Cugnoli promuove la pratica del compostaggio domestico (cd. autocompostaggio) come strumento per l'autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di ridurre la produzione di rifiuti urbani biodegradabili nonché per promuovere le buone pratiche ambientali da parte dei cittadini.

Articolo 32 – Condizioni di adesione al compostaggio

1. Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve essere in possesso di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio e deve disporre, sul territorio comunale, di un giardino, un orto, uno spazio verde o comunque un luogo che offra possibilità di praticare il compostaggio domestico e di utilizzare il compost prodotto.
2. Le utenze che praticano l'attività di compostaggio domestico si impegnano a conferire al circuito pubblico di raccolta esclusivamente i rifiuti prodotti che, per loro natura, non sono compostabili.

Articolo 33 – Comodato gratuito

1. Il Comune potrà concedere in comodato d'uso gratuito apposite compostiere. Per ottenere la fornitura in comodato gratuito della compostiera è necessario presentare al Comune apposita richiesta.
2. L'assegnazione delle compostiere avverrà con le modalità stabilite nello schema di bando approvato dai competenti organi.

Articolo 34 – Riduzione della TARSU/TARES

1. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con le modalità previste dal presente regolamento, si applica una riduzione in percentuale della TARSU/TARES.
2. L'entità della riduzione è stabilita, annualmente, dalla Giunta Comunale, con deliberazione da allegare al Bilancio di previsione.
3. La percentuale di riduzione dovrà essere riconfermata o rideterminata annualmente dalla Giunta comunale in sede di determinazione della TARSU/ TARES

Articolo 35 – Aventi diritti alla riduzione

1. Hanno diritto all'agevolazione della riduzione della TARSU/TARES tutti i contribuenti del Comune a condizione che il nucleo familiare residente nell'unità abitativa aderisca alla pratica del compostaggio domestico e previa presentazione al Comune di apposita richiesta.

Articolo 36 – Domande di riduzione

1. La riduzione della TARSU/TIA verrà riconosciuta annualmente a partire dall'anno solare di sottoscrizione del modulo di richiesta, purché sia presentato entro il 20 gennaio.
2. Le domande pervenute successivamente a questa data avranno effetto a partire dall'anno solare successivo.
3. In sede di prima applicazione, sarà cura dell'Ufficio competente fissare e rendere noto alla popolazione interessata un termine – anche diverso dal 20 gennaio - per la presentazione della domanda con indicazione della decorrenza della riduzione.

Articolo 37 - Rinvio alle Linee guida regionali

1. Sono considerate valide ai fini dell'agevolazione sulla TARSU/TARES, le soluzioni tecniche definite dalle “Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici”, definite come direttive regionali dalla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti.
2. Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico, ai fini dell'agevolazione sulla TARSU/TARES le concimaie agricole.

Articolo 38 – Verifiche

1. L'attività di compostaggio è soggetta a verifiche periodiche da parte di soggetti incaricati dal Comune di Cugnoli
2. La prima verifica avviene entro 2 (due) mesi dalla data di adesione
3. Per gli anni successivi la verifica viene effettuata, anche a campione, con date stabilite dal Comune di Cugnoli

Articolo 39 – Revoca della riduzione

1. In caso di accertamento del mancato o errato svolgimento dell'attività di compostaggio il Responsabile del Servizio competente revocherà il riconoscimento della riduzione della TARSU/TARES per l'anno intero.
2. La riduzione non sarà riconosciuta, altresì, qualora non sia possibile procedere alle verifiche di cui al precedente articolo per motivi imputabili al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Articolo 40 – Rinnovo della domanda

1. La richiesta di riduzione TARSU/TARES deve essere rinnovata ogni anno e la riduzione in percentuale verrà riconosciuta sino a che persistano le condizioni di cui sopra sino a comunicazione da parte dell'utente di cessazione di utilizzo della compostiera.

Articolo 41 – Albo compostatori

Il Comune si impegna a redigere un albo compostatori contenente i dati delle utenze che effettuano il compostaggio domestico.

Per consentire una corretta valutazione della riduzione della produzione dei rifiuti urbani biodegradabili le utenze che praticano l'autocompostaggio dovranno comunicare al Comune il quantitativo di rifiuti organici conferiti nella compostiera entro il 31 gennaio di ciascun anno.

TITOLO IV CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Articolo 42 – Controlli sull'operato del gestore del servizio

1. Il Responsabile del Servizio garantisce il controllo sull'operato del gestore del servizio rispetto agli impegni dalle stesse assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio, attraverso:
 - verifiche dirette sul territorio
 - analisi della reportistica sulla esecuzione dei servizi
 - verifica delle segnalazioni di disservizi
 - rendicontazione di eventuali disservizi imputabili al gestore del servizio e applicazione delle corrispondenti penalità previste dal contratto di servizio.

Articolo 43 – Controlli sulle violazioni degli utenti

1. La Polizia Municipale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Manutentivo è tenuto a vigilare sul rispetto del presente Regolamento.
2. La Polizia Municipale irroga le sanzioni previste dal presente Regolamento.
3. Le sanzioni sono introitate dal Comune, ad eccezione di quelle di competenza provinciale ai sensi dell'articolo 262 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 44 – Divieti

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:
 - a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini gettarifiuti dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere

- b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dall'Amministrazione anche attraverso specifiche campagne informative
- c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti
- d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori per la raccolta dei rifiuti
- e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti
- f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle stabilite dal presente Regolamento o dal Responsabile del Servizio
- g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi
- h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo
- i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante
- j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto
- k) l'abbandono dei rifiuti fuori dei contenitori
- l) il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni
- m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti

Articolo 45 – Sanzioni

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, **viene applicata ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00 con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti.**

2. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio".

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.
2. Le disposizioni di dettaglio, inerenti alle frequenze e agli orari dei servizi di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi e dei criteri del presente Regolamento, possono essere modificate dai capitolati speciali d'appalto o di concessione e nei contratti di servizio, che disciplinano i rapporti con il gestore del servizio, e in appositi provvedimenti esecutivi e attuativi del Responsabile del servizio.

Articolo 47 – Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

Articolo 48 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad acquisita esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale recante l'approvazione dello stesso.

Articolo 49 – Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento verrà inserito nell'elenco dei Regolamenti del Comune di Cugnoli presente sul Sito Internet dell'Ente.
2. Copia del presente Regolamento sarà, inoltre, tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione durante gli orari di apertura presso gli Uffici comunali.